



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 319/12

di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO, F. DE NISI, G. CRINO', M. COMITO, F. MANCUSO, L. DE FRANCESCO, G. GELARDI recante:

"Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005"

relatore: L. DE FRANCESCO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/9/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/9/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 319/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Graziano, De Nisi, Crinò, Comito, Mancuso, De Francesco, Gelardi pag. 3  
*Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005*

### Testo a confronto

Raffronto Legge Regionale 1/2005 e PL 319/XII pag. 7

### Normativa regionale

Legge regionale n. 13 del 31 maggio 2019 – Capo II Artt. da 5 a 16 pag. 10  
*Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012. Capo II - Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo e modifica alla L.R. 3/1996*

Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 pag. 16  
*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.*

### Normativa comparata

Regione Basilicata - Legge regionale n. 20 del 20 agosto 2018 – Art.23 pag. 33  
*Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionale. Articolo 23 - Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori.*

Regione Lombardia - Legge regionale 2 dicembre 2016 n. 31 – Art. 5 pag. 34  
*Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale. Art. 5 Cause di incompatibilità.*

Regione Abruzzo - Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2004 – Art. 3 pag. 36  
bis  
*Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale. Art. 3-bis - Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica.*

**PROGETTO DI LEGGE:**  
**“Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge intende rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dei Consiglieri regionali rispetto al governo regionale, attraverso una chiara disciplina dell'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale. Tale misura è volta a garantire una separazione netta tra le funzioni legislative e quelle esecutive, favorendo un più efficace controllo e bilanciamento dei poteri all'interno della Regione. È importante sottolineare che questa modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, garantendo quindi la neutralità finanziaria della sua attuazione. La proposta è così articolata:

**Articolo 1: Integrazione articolo 1 alla l.r. 1/2005**

**1. Introduzione dei nuovi commi 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinques e 6-sexties**

- **Comma 6-bis:** Si stabilisce l'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e la funzione di Consigliere regionale. Questo intervento mira a evitare conflitti di interesse e a garantire che i Consiglieri possano svolgere il loro ruolo di controllo sull'operato della Giunta senza condizionamenti.
- **Comma 6-ter:** Viene previsto che la nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore comporti la sospensione automatica dalle funzioni di Consigliere al momento dell'accettazione della nomina. Ciò assicura che il Consigliere non possa esercitare contemporaneamente funzioni esecutive e legislative, evitando commistioni di ruolo.
- **Comma 6-quater:** In caso di sospensione di un Consigliere per nomina ad Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della nomina, prenderà atto della sospensione e disporrà la temporanea sostituzione del Consigliere con un supplente. Questo supplente eserciterà le funzioni di Consigliere in conformità con le disposizioni vigenti e il Regolamento interno del Consiglio regionale. È specificato che al Consigliere supplente non si applicano le norme del Capo II della legge regionale 13/2019.
- **Comma 6-quinques:** Quando il Consigliere sospeso cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, revoca la supplenza e reintegra il

Consigliere nelle sue funzioni. Questo garantisce la continuità e la stabilità della rappresentanza consiliare.

- o **Comma 6-sexties:** Si conferma che al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme del Capo II della legge regionale 13/2019, assicurando così la coerenza normativa e l'applicazione delle disposizioni relative alla trasparenza e al conflitto di interessi.

## **Articolo 2: Clausola di neutralità finanziaria**

1. Viene specificato che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Questa clausola di neutralità finanziaria è fondamentale per garantire che le modifiche normative proposte non abbiano impatti negativi sulle finanze regionali.

## **Articolo 3: Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura. Questa scelta temporale permette di implementare le nuove norme in modo ordinato e graduale, assicurando che tutti i soggetti coinvolti possano adeguarsi alle modifiche.

## **Articolo 4: Entrata in vigore**

La presente proposta di legge rappresenta un significativo passo avanti nella promozione di un assetto istituzionale più trasparente e bilanciato. L'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale è una misura necessaria per garantire l'indipendenza e l'autonomia dei Consiglieri, rafforzando così il ruolo di controllo del Consiglio regionale sull'operato della Giunta. **È rilevante enfatizzare che tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale**, assicurando così la sostenibilità finanziaria della riforma proposta. Si auspica pertanto una rapida approvazione della proposta di legge, a beneficio della trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione regionale.

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: "Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005"

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1.	Considerato che la nomina ad Assessore di un consigliere esclude la nomina di un Assessore esterno, la norma è neutrale dal punto di vista finanziario atteso che l'indennità per il Consigliere supplente è già prevista per l'Assessore esterno alla missione 1.10 titolo 1 - per la spesa relativa all'indennità corrisposta agli assessori - e missione 1 programma 1 titolo 1 del bilancio regionale - per la spesa relativa all'indennità di carica dei consiglieri. Inoltre, non si applica al consigliere supplente le disposizioni che danno diritto all'indennità differita	//	//	//
2.	Non comporta spese reca la clausola di neutralità	//	//	//
3.	Disposizioni transitorie	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde ulteriore spesa.

**Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.**

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

**Art. 1**

*(Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono inseriti i seguenti: "6-bis. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.

6-ter. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta Regionale determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.

6-quater. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-ter, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019.

6-quinques. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6-quater, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.

6-sexties. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019."

**Art. 2**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. L'attuazione di questa legge non comporta nuovi o maggiori costi per il bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le norme della presente legge si applicano a partire dalla XIII legislatura.

**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

## RAFFRONTO

<b>Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</b>	<b>Proposta di legge n. 319/XII di iniziativa dei Consiglieri regionali Graziano, De Nisi, Crinò, Comito, Mancuso, De Francesco, Gelardi, recante: "Integrazione articolo 1 della l.r. 1/2005".</b>
Art. 1 Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali.	Art. 1 Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali.
1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.	<i>Identico</i>
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale.	
2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:	
a) circoscrizione nord;	
b) circoscrizione centro;	
c) circoscrizione sud.	
2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:	
a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;	
b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia;	
c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale città metropolitana di Reggio Calabria.	
2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.	
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.	
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono	

<p>espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali.</p>	
<p>5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.</p>	
<p>6-bis. [Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4-bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione].</p>	<p><b>6-bis. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.</b></p>
<p>6-ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.Lgs. n. 267/2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco</p>	<p><b>6-ter. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore di Giunta Regionale determina, al momento dell'accettazione</b></p>

<p>e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale". Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica].</p>	<p><b>della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere regionale.</b></p>
	<p><b>6-quater. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale ai sensi del comma 6-ter, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore, preso atto della sospensione, dispone la temporanea sostituzione, conferendo la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della presente legge e del Regolamento interno del Consiglio regionale. Al Consigliere supplente, nominato ai sensi del presente comma, non si applicano le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019.</b></p>
	<p><b>6-quinques. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 6 - quater, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.</b></p>
	<p><b>6-sexties. Al Consigliere nominato Assessore continuano ad applicarsi le norme di cui al Capo II della legge regionale 13/2019.</b></p>
<p>7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. [La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].</p>	
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>

**Legge regionale n. 13 del 31 maggio 2019 – Artt. da 5 a 16****Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012.**

(...)

**CAPO II**

Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo e modifica alla L.R. 3/1996

Art. 5 Ambito di applicazione.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Il presente Capo II, recependo le indicazioni di cui all'Ordine del giorno (All. B), detta disposizioni in materia di trattamento previdenziale in favore dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione, di seguito denominati consiglieri regionali, eletti nella undicesima legislatura e successive, basato sul metodo di calcolo contributivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 6 Indennità a carattere differito.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta una indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 3. L'indennità a carattere differito ha la stessa natura giuridica dell'istituto già previsto dall'articolo 14 della L.R. 3/1996.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 25 della L.R. 3/1996, i consiglieri regionali hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui all'articolo 9, comma 3, per ottenere la maturazione dell'indennità a carattere differito relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. L'indennità a carattere differito spetta, inoltre, al consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro, per come accertato, a termini di legge, nel corso di esercizio del mandato, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. Se l'inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall'esercizio del mandato, essa spetta solo se l'inabilità si è verificata o viene accertata entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio, in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del beneficiario.

Art. 7 Requisiti per l'indennità a carattere differito.

In vigore dal 30 maggio 2020

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. [3]
5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.

Note:

[3]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 29 maggio 2020, n. 5, a decorrere dal 30 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Sistema contributivo.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Capo II, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, calcolato ai sensi dell'articolo 9, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), per come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno, si applica un incremento pari al prodotto tra il numero di mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore a quella del consigliere regionale e quello dell'età immediatamente inferiore.

Art. 9 Montante contributivo individuale per l'indennità a carattere differito.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità mensile di carica al lordo nella misura di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996, applicando l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti

civili e militari dello Stato), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

3. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente, anche per l'anno in cui si verifica la revisione, nonché, per gli anni successivi, quello relativo alla nuova serie.

Art. 10 Decorrenza dell'indennità a carattere differito.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta ai consiglieri regionali a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, una volta cessati dal mandato, compiono l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Se il consigliere regionale, alla data di cessazione del mandato, è già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'indennità a carattere differito è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.

3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto all'indennità a carattere differito la percepisce a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 11 Sospensione dell'erogazione dell'indennità a carattere differito.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Se i consiglieri regionali già cessati dal mandato rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria, l'indennità a carattere differito, eventualmente già in corso di erogazione, resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del nuovo mandato l'indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è, inoltre, sospesa:

- a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;
- b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario).

3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà di optare per l'indennità a carattere differito in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, se la vigente normativa di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica o all'incarico.

4. In caso di elezione o nomina a una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale deve darne comunicazione, entro trenta giorni, al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale può comunque procedere di propria iniziativa, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

5. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o dell'incarico di cui al comma 2 ed è ripristinata dal giorno successivo alla data della cessazione degli stessi.

Art. 12 Esclusione dell'indennità a carattere differito.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, inoltre, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 13 Trattamento di reversibilità.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero ancora in attesa di maturare il requisito anagrafico per avere diritto all'erogazione della stessa ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuto, a domanda, un trattamento di reversibilità, su base mensile, ai seguenti familiari superstiti:

a) al coniuge, fino a che resta allo stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito. Il medesimo trattamento si applica al componente dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, agli adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), fino al ventiseiesimo anno di età e se fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Il medesimo trattamento è riconosciuto ai figli minorenni del figlio premorto, se conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto;

c) ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, che versano in stato di bisogno e che, alla data della morte del consigliere, erano conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto.

2. Il trattamento di reversibilità è stabilito nelle seguenti percentuali applicate all'indennità a carattere differito maturata o in corso di erogazione:

a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;

b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell'80 per cento; con due figli aventi diritto, nella misura dell'85 per cento; con tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento;

c) se il coniuge manca o non ne ha diritto, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura dell'80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento. In presenza di più figli, l'importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi. In caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.

3. Il trattamento di reversibilità è percepito dai beneficiari di cui al presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto. A tal fine, gli stessi presentano apposita domanda, entro dieci anni dalla morte del consigliere, al competente ufficio del Consiglio regionale, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del trattamento.

4. Il trattamento di reversibilità si rivaluta automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari al 3 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per causa dipendente dall'esercizio del mandato, il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo è dovuto indipendentemente dal possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesti dal comma 1.

7. Ai beneficiari del trattamento di reversibilità, diretto o indiretto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 14 Indennità di fine mandato.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. L'indennità di fine mandato compete ai consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente rieletti. Spetta, inoltre, agli eredi, per come individuati dal libro II del codice civile, in caso di decesso del consigliere regionale in corso di espletamento del mandato. Essa non è dovuta in caso di annullamento delle elezioni o dichiarazione di ineleggibilità.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, in un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996, percepita dal consigliere su base annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un massimo di dieci anni. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

3. Il consigliere regionale che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di cui al presente articolo ha diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una ulteriore indennità per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommato agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i complessivi dieci anni.

4. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996.

Art. 15 Cumulo.

In vigore dal 18 giugno 2019

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, comma 7, l'indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

Art. 16 Rinunciabilità all'indennità a carattere differito.

In vigore dal 30 maggio 2020

1. I consiglieri regionali possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 4.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità. [4]

Note:

[4]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 maggio 2020, n. 5, a decorrere dal 30 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(...)

**Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005****Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**

Art. 1 Composizione del Consiglio regionale e circoscrizioni elettorali [4][5]

1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale [6].

2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

a) circoscrizione nord;

b) circoscrizione centro;

c) circoscrizione sud [7].

2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:

a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;

b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale città metropolitana di Reggio Calabria [8] [9].

2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro [10].

3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi [11].

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste circoscrizionali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste circoscrizionali [12].

5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi

caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina [13].

6-bis. [Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l'istituto della sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere regionale, previsto dall'articolo 35, comma 4-bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione] [14].

6-ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/81 e dell'articolo 65 D.Lgs. n. 267/2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale". Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica] [15].

7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

8. [La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] [16].

Note:

[4]Il presente articolo, indicato originariamente come articolo unico, è stato così numerato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

[5]Rubrica aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[6]Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

[7]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

[8]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

[9]Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[10] Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

[11]Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Non sono ammesse al riparto dei seggi:

a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.». Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre - 22 novembre 2016, n. 243 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2016, n. 48, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta L.R. n. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

[12]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 6 giugno 2010, n. 4 e dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[13]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[14]Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2010, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

[15]Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal

giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 46.

[16]Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 1-bis Indicazione delle elezioni .[17]

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità .

Note:

[17]Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Composizione delle liste regionali .[18]

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni [19]:

a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione” [20];

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale” [21];

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Più liste circoscrizionali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo” [22].

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista circoscrizionale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista circoscrizionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la

collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista circoscrizionale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato .

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».[23].

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. Ovunque ricorrenti, nella L. n. 43/1995, la parola "capolista" deve intendersi come "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" e le parole "lista provinciale" e "liste provinciali" devono intendersi, rispettivamente, "lista circoscrizionale" e "liste circoscrizionali" [24].

Note:

[18]Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

[19]Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[20]Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

[21]Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

[22]Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[23]Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8 e dall'art. 2, comma 1, lettera c), punti 1)-3), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[24]Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola "capolista" deve leggersi "candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale".».

Art. 3 Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali.

1. All'articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole "non inferiore ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due terzi" [25].

Note:

[25] Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 4 Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario.

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario sono proclamati dall'Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall'Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all'articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni [26]:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: "e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale" [27];

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)." [28];

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)" [29];

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

"7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio" [30];

f) [al quattordicesimo comma le parole "ai sensi dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1"] [31];

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 [32].

Note:

[26]Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

[27]Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione ( ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

[28]Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 e dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[29]Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[30]Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 17, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[31]Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

[32]Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Appendice 1 [33]

## Articolo 1

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.

2. Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (5).

3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La presentazione

della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è ridotto alla metà (6).

4. [Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra] (1).

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina (2).

7. ... (3).

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta (7).

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo (8).

10. ... (4).

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 400, lett. f), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 422 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma 6.

(3) Sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 9, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(4) Sostituisce l'art. 13, L. 17 febbraio 1968, n. 108.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, il suddetto comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

(8) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.».

## Articolo 2

1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato (9).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «2. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di

tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.».

## Articolo 5

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 38.802,85 (10) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 (11) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85 (12). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'[articolo 2](#), primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (14).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (13).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della [legge 10 dicembre 1993, n. 515](#), e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659 ; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

(10) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

(11) L'originario importo di lire 10 è stato rivalutato prima dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) e poi ad euro 0,0061 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

(12) L'originario importo di lire 60 milioni è stato rivalutato prima a lire 62.265.910 dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75), poi ad euro 34.247,89 dall'art. 1, D.M. 12 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65) ed infine ad euro 38.802,85 dall'art. 1, D.M. 1° marzo 2010.

(13) Comma prima modificato dall'art. 1, D.M. 21 marzo 2000 (Gazz. Uff. 30 marzo 2000, n. 75) e poi così sostituito dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(14) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Note:

[33]La presente appendice, che non costituisce parte integrante della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, riporta il testo dell'art. 1, dell'art. 2 e dell'art. 5 della L. 23 febbraio 1995, n. 43 (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46), con le modifiche apportate agli stessi dall'art. 2 della suddetta L.R. n. 1/2005, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

Appendice 2 [34]

## **Articolo 9**

### **Liste di candidati.**

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione (1); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (2).

Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (3).

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (4).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore (8).

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare (5);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (6);

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (7).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

(1) Vedi, anche, l'art. 1, comma 11, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

- (2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
- (3) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199). La lettera d) del comma 2 è stata, inoltre, così sostituita dall'art. 1, L. 23 febbraio 1995, n. 43.
- (4) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
- (5) Numero così modificato prima dall'art. 3, L. 18 gennaio 1992, n. 16 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17) e poi dall'art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012.
- (6) Numero così modificato dall'art. 5, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).
- (7) Numero così sostituito dall'art. 11, L. 24 aprile 1975, n. 130.
- (8) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

## **Articolo 15**

### **Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'ufficio centrale regionale.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione (9);
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (10);

e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in

caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi (11).

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale (16);

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria (17);

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3) (18).

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati

Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio (12).

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento (13).

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri (14).

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del tredicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'[articolo 16](#). A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'[articolo 16](#) (15).

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

(9) Lettera così modificata dall'[art. 3](#), L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(10) Lettera così modificata dall'[art. 3](#), L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(11) Comma aggiunto dall'[art. 3](#), L. 23 febbraio 1995, n. 43.

## Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005

## Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

(12) Punto così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera e) è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge) e dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.».

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(14) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera f) è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 11 settembre 2014, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge)

(15) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(16) Punto così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera a) è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(17) Punto così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera b) è stata modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 6 e dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(18) Punto così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Successivamente, la suddetta lettera c) è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione.».

Note:

[34] La presente appendice, che non costituisce parte integrante della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, riporta il testo dell'art. 9 e dell'art. 15 della L. 17 febbraio 1968, n. 108 (pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61), con le modifiche apportate agli stessi dagli articoli 3 e 4 della suddetta L.R. n. 1/2005, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Calabria.

**Regione Basilicata - Legge regionale n. 20 del 20 agosto 2018 – Art.23****Sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionale.**

(...)

Articolo 23 Supplenza e surroga dei Consiglieri Assessori.

1. La nomina ad Assessore regionale comporta la sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale, per la durata dell'incarico assessorile accettato dallo stesso Consigliere, e la sua sostituzione temporanea con un Consigliere supplente, da effettuarsi nella prima seduta consiliare successiva alla nomina, nella persona del candidato della medesima lista circoscrizionale non eletto avente la cifra elettorale individuale più elevata.

2. Qualora, durante l'incarico di Assessore dello stesso Consigliere, così temporaneamente sospeso da tale carica, si renda necessario il subentro di un nuovo Consigliere per dimissioni o decadenza di un altro componente del Consiglio regionale eletto nella stessa lista, il Consigliere supplente l'Assessore ai sensi del comma 1 è proclamato definitivamente eletto e l'Assessore è sostituito dal candidato Consigliere della stessa lista avente la cifra elettorale individuale più elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima seduta consiliare successiva alle dimissioni o decadenza dell'altro Consigliere regionale eletto nella stessa lista.

(...)

**Regione Lombardia - Legge regionale 2 dicembre 2016 n. 31 – Art. 5****Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale.**

(...)

Art. 5 Cause di incompatibilità.

1. Sono incompatibili con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale le seguenti funzioni o cariche:

- a) membro di una delle due Camere del Parlamento;
- b) Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato;
- c) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea;
- d) presidente di Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale di altra Regione;
- e) presidente della provincia, consigliere provinciale o sindaco e consigliere di Città metropolitana, comprese nel territorio della Regione;
- f) sindaco di comune compreso nel territorio della Regione;
- g) assessore di comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a 15.000 abitanti al momento della elezione;
- h) presidente o assessore di comunità montana o di unione di comuni con popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti;
- i) presidente o componente dell'organo direttivo di consorzio o di ente pubblico, compresi nel territorio della Regione, disciplinati con legge regionale o destinatari in via diretta o indiretta di finanziamenti continuativi;
- j) componente del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- k) presidente e i membri della Giunta delle Camere di commercio con sede nel territorio lombardo.

2. L'incarico di commissario straordinario delle istituzioni e degli enti di cui al comma 1 è causa di incompatibilità con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, salvo che l'incarico sia attribuito in ragione della carica regionale ricoperta.

3. Non possono altresì ricoprire la carica di Presidente della Regione o di consigliere regionale:

- a) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società, sottoposti a vigilanza della Regione, salvo quanto previsto dalla lett. b);
- b) i componenti esecutivi degli organi di gestione o di amministrazione, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di fondazioni, costituite o partecipate dalla Regione oppure destinatarie di contributi regionali, diretti o indiretti, continuativi nell'ultimo biennio;
- c) il titolare, i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti di ente, istituto, azienda o società che ha in corso rapporti contrattuali, anche indiretti, con la Giunta regionale, il Consiglio

regionale o gli enti del sistema regionale, per l'erogazione di servizi, l'esazione di diritti o l'esecuzione di appalti;

d) i componenti dei comitati tecnico consultivi e i soggetti che svolgono incarichi di consulenza previsti dagli articoli 8 e 37, comma 2-bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale);

e) colui che, con sentenza passata in giudicato, è stato dichiarato responsabile nei confronti della Giunta regionale, del Consiglio regionale o degli enti del sistema regionale e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti della Regione, ha ricevuto invano notificazione di avviso di accertamento oppure di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa vigente;

g) i componenti del Consiglio delle Autonomie locali o del Consiglio per le pari opportunità di cui agli articoli 54 e 63 dello Statuto d'autonomia;

h) i componenti dell'organo di amministrazione o di gestione ed i componenti del consiglio di sorveglianza di istituti bancari;

i) i rettori delle università con sede nel territorio lombardo;

j) i rappresentanti di interessi di cui alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale);

k) il personale delle segreterie dei componenti della Giunta regionale, il personale delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonché il personale delle segreterie e staff dei gruppi consiliari di cui, rispettivamente, agli articoli 23, 66 e 67 della L.R. 20/2008.

3-bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della L.R. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima L.R. 17/2012. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura.[2]

4. La lite pendente non costituisce causa di incompatibilità.

5. Sono incompatibili il Presidente della Regione e il consigliere regionale che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 3.

Note:

[2]Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 19 gennaio 2018, n. 3.

(...)

**Regione Abruzzo - Legge regionale n. 51 del 30 dicembre 2004 – Art. 3 bis****Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.**

(...)

Art. 3-bis Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica.

1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.
2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti successivi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa.

(...)